

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2001

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 624/01/CSP

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ambito del processo di revisione della direttiva “Televisione senza frontiere” da parte della Commissione europea. Documento per la consultazione

L’AUTORITÀ,

nell’ambito del processo di revisione, da parte della Commissione europea, della direttiva 89/552/CEE, cd. “Televisione senza frontiere” (di seguito direttiva TVSF), come modificata dalla direttiva 97/36/CE, intende acquisire, mediante consultazione pubblica, elementi conoscitivi, relativi all’Italia, sui temi della direttiva, anche in vista della realizzazione, nel corso del primo semestre del 2002, di un *workshop* pubblico.

L’Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”, ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,

INVITA

- i soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi e le relative associazioni rappresentative;
 - gli autori e i produttori di programmi televisivi o cinematografici e le relative associazioni rappresentative;
 - le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori;
 - altri soggetti potenzialmente interessati,
- a far pervenire all’Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ambito del processo di revisione della direttiva “Televisione senza frontiere” da parte della Commissione europea”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio relazioni comunitarie e internazionali
Centro Direzionale is. B5 – “Torre Francesco” – 80143 Napoli

nonché, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: srcci@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell’ordine espositivo proposto.

È gradito l’invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilità ai terzi della documentazione inviata.

Una sintesi elaborata dall’Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell’esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul sito *web* dell’Autorità stessa, all’indirizzo <http://www.agcom.it>.

I. Ambito di applicazione

Introduzione

Nella comunicazione del 10 marzo 1999 “La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei *media* e delle tecnologie dell’informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione - Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde”⁽¹⁾, la Commissione europea delinea i tratti essenziali dell’ampio progetto di riforma del quadro normativo delle comunicazioni, articolato in due livelli di intervento nettamente distinti.

Il primo concerne la revisione delle norme esistenti applicabili alle infrastrutture e ai servizi correlati nell’ottica di un approccio orizzontale alla regolamentazione del trasporto nelle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal tipo di servizio veicolato, già intrapresa ed in corso di finalizzazione con l’adozione, ormai prossima, delle proposte di direttiva note con il nome di *Review '99*⁽²⁾. Il secondo riguarda la riforma della regolamentazione relativa ai servizi di contenuto, da realizzarsi con adeguamenti della legislazione esistente e/o con l’introduzione di nuove misure.

In particolare, come evidenziato dalla Commissione nella citata comunicazione, la regolamentazione relativa ai contenuti dovrà tenere conto della specificità del settore audiovisivo, adottando, ove necessario, un approccio differenziato a seconda delle diverse modalità di diffusione dei contenuti.

Tale linea evolutiva in materia di regolamentazione di contenuti audiovisivi, risulta confermata nella successiva comunicazione della Commissione sui “Principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale”⁽³⁾, del 14 dicembre 1999, nella quale la Commissione definisce le priorità, gli obiettivi ed i principi della politica audiovisiva della Comunità a breve e medio termine (periodo di riferimento: 2000-2005).

La Commissione sottolinea che il patrimonio di principi ed obiettivi proprio della politica comunitaria dell’audiovisivo (libertà di espressione, pluralismo, protezione degli autori e delle loro opere, promozione della diversità culturale e linguistica, protezione dei minori e della dignità umana, tutela dei consumatori-utenti, ecc.) continuerà a rappresentare il “nocciolo duro” dell’intervento settoriale. Tuttavia, l’evoluzione della tecnologia e del mercato dei contenuti audiovisivi rende necessaria, a parere della Commissione, una regolamentazione più completa del contenuto audiovisivo.

Infine, si richiama l’attenzione sulla problematica relativa al tipo di intervento regolamentare da applicare al settore dei *media*, come recentemente sollevata nel corso di un seminario internazionale relativo all’autoregolamentazione nei *media*⁽⁴⁾.

Quesiti

Nell’ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. I-1

La prossima revisione della direttiva TVSE dovrebbe estendere il campo di applicazione ai contenuti audiovisivi veicolati anche attraverso piattaforme diverse da quella televisiva?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. I-2

Sono evidenziabili una serie di principi generali applicabili al contenuto audiovisivo, indipendentemente dalla piattaforma di distribuzione utilizzata?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

(1) COM (1999) 108 def.

(2) Cfr. http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm.

(3) COM (1999) 657 def.

(4) Cfr. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/saarbruck_en.htm.

Quesito n. I-3

Ritenete opportuno elaborare una disciplina minima applicabile, indifferentemente dal tipo di piattaforma utilizzata, in base al tipo di contenuto veicolato?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-4

Sareste favorevoli ad un approccio regolamentare “graduato” e differenziato a seconda della piattaforma utilizzata per veicolare il contenuto?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-5

In caso positivo, con quali criteri e attraverso quali strumenti? _____

Quesito n. I-6

Siete favorevoli a potenziare il ricorso all'autoregolamentazione in materia di contenuti audiovisivi?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-7

In caso positivo, attraverso quali strumenti? _____

II. Lista degli eventi**Introduzione**

L'art. 3 *bis* della direttiva TVSF prevede la possibilità per ciascuno Stato membro di redigere una lista di eventi “di particolare rilevanza per la società” che non possono essere trasmessi in esclusiva da parte di emittenti televisive a pagamento. L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che “una parte importante del pubblico” di ciascuno Stato membro non sia privata della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. II-1

Ritenete che l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società non trasmissibili in esclusiva da parte di televisioni a pagamento costituisca un meccanismo efficace a garantire che parti rilevanti del pubblico non siano escluse dalla fruizione degli stessi?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. II-2

Alla luce dell'esperienza degli ultimi due anni e dei recenti casi che hanno visto coinvolte alcune emittenti di diversi Stati membri ⁽⁵⁾, ritenete che i meccanismi di attuazione, mutuo riconoscimento e risoluzione delle controversie si siano rivelati efficaci?

- c) Sì, perché _____
d) No, perché _____

(5) Cfr: il ricorso della Kirch Media GmbH & Co KgaA e della Kirchmedia WM AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2001, causa T-33/01, in GUCE del 5 maggio 2001, C 134, pag. 24, e la decisione della House of Lords del 25 luglio 2001, nella causa Regina v ITC, Ex parte TV Danmark I Ltd disponibile su <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd010725/dan-1.htm>.

Quesito n. II-3

In caso negativo, come potrebbero essere migliorati? _____

Quesito n. II-4

Ritenete che esistano autonomi meccanismi di mercato in grado di garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi?

a) Sì, quali? _____

b) No, perché _____

Domanda n. II-5

Ritenete che i suddetti obiettivi possano essere raggiunti attraverso differenti e più efficaci meccanismi di regolamentazione?

a) Sì, quali? _____

b) No, perché _____

III. Quote europee**Introduzione**

Gli artt. 4, 5 e 6 della direttiva TVSF individuano alcune misure volte alla promozione della distribuzione e della produzione di opere audiovisive europee. In particolare, l'art. 4 prevede che le emittenti televisive riservino alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione; l'art. 5 prevede che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o (a scelta di ciascuno Stato membro) almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione; l'art. 6 contiene la definizione di "opere europee" collegandola a criteri di "origine" territoriale, di "stabilimento" del produttore, di "supervisione e controllo effettivo" sulla produzione, di "contributo dei coproduttori".

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. III-1

Ritenete che la formulazione degli articoli 4, 5 e 6, e in particolare le definizioni ivi contenute (opera, co-produzione, origine delle opere, produttore indipendente, etc.), siano sufficientemente chiare o dovrebbero essere ulteriormente specificate?

a) Sì, perché? _____

b) No, perché _____

Quesito n. III-2

Quale definizione fornireste per il concetto di opera, ai fini del capitolo III della direttiva?

Quesito n. III-3

Ritenete che il meccanismo delle quote di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti sia efficace al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei?

c) Sì, perché _____

d) No, perché _____

Quesito n. III-4

In che modo il meccanismo delle quote di riserva incide sui piani di sviluppo e di investimento realizzati dalle imprese audiovisive?

Quesito n. III-5

Quali eventuali altri strumenti regolamentari, sostitutivi o alternativi, potrebbero risultare efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei?

Quesito n. III-6

Ritenete che vi siano elementi di debolezza nell'industria audiovisiva italiana rispetto a quella di altri paesi europei?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. III-7

Quali meccanismi di regolamentazione, eventualmente anche già sperimentati in altri paesi dell'Unione europea, possono, a vostro avviso, incidere positivamente sulla struttura dell'industria audiovisiva italiana ed europea incentivandone lo sviluppo?

Quesito n. III-8

Ritenete necessario che il meccanismo delle quote di riserva, o eventuali altre misure di sostegno all'industria audiovisiva, riguardino anche i contenuti audiovisivi trasmessi sulle nuove piattaforme di distribuzione convergenti?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

IV. Pubblicità**Introduzione**

Il capitolo IV della direttiva TVSF definisce, tra i principi generali che disciplinano la trasmissione televisiva di pubblicità, la riconoscibilità e la separazione del contenuto pubblicitario dal resto della programmazione (art. 10), la tutela di determinati programmi (art. 11) nonché di particolari categorie di telespettatori (art. 16). Sul tema la Commissione ha avviato uno studio indipendente ^(*) in vista del possibile impiego di nuove tecniche pubblicitarie.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. IV-1

Le definizioni dei concetti elencati nell'attuale direttiva possono considerarsi tuttora attuali o dovrebbero essere modificati? Si prega di motivare la risposta.

- a) Emittente televisiva _____
- b) Trasmissione televisiva _____
- c) Pubblicità televisiva _____
- d) Sponsorizzazione _____
- e) Autopromozione _____

(*) Cfr. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/study_en.htm.

- f) Televendita _____
g) Pubblicità clandestina _____

Quesito n. IV-2

Quale definizione fornireste dei seguenti concetti?

- a) Pubblicità inevitabile _____
b) *Product placement* _____
c) *Infomercial* _____
d) Pubblicità virtuale _____
e) Pubblicità interattiva _____
f) Pubblicità a schermo ripartito (*split-screen*) _____

Quesito n. IV-3

Ritenete che la nuova direttiva debba disciplinare i seguenti concetti?

- a) Pubblicità inevitabile:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- b) *Product placement* :
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- c) *Infomercial*:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- d) Pubblicità virtuale:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- e) Pubblicità interattiva:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- f) Pubblicità a schermo ripartito (*split-screen*):
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- g) Altro _____

Quesito n. IV-4

Quale approccio regolamentare ritenete opportuno per le suddette tecniche pubblicitarie?

- a) Legislazione comunitaria, perché _____
b) Legislazione nazionale, perché _____
c) Co-regolamentazione, perché _____
d) Autoregolamentazione, perché _____
e) Deregolamentazione, perché _____

Quesito n. IV-5

Come ritenete che le nuove tecniche pubblicitarie (*split-screen*, pubblicità interattiva e virtuale) possano incidere sulla scelta dei programmi da parte degli utenti?

a) Pubblicità virtuale:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

b) Pubblicità interattiva:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

c) *Split-screen*:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

Quesito n. IV-6

In presenza di nuove tecniche pubblicitarie, è possibile assicurare il rispetto del principio di separazione tra pubblicità e programmi?

- a) Sì, come _____
- b) No, perché _____

Quesito n. IV-7

Ritenete opportuno escludere l'impiego di nuove tecniche pubblicitarie da alcune categorie di programmi?

- a) Programmi destinati ai minori, perché _____
- b) Programmi di approfondimento, perché _____
- c) Notiziari, perché _____
- d) Documentari, perché _____
- e) Programmi religiosi, perché _____
- f) Altro, perché _____

Quesito n. IV-8

Ritenete opportuno estendere l'ambito d'applicazione delle norme in materia di pubblicità anche alla trasmissione di contenuti audiovisivi su piattaforme convergenti?

- a) Radio, perché _____
- b) Cinema, perché _____
- c) Internet, perché _____
- d) Telefonia, perché _____
- e) VHS, perché _____
- f) DVD, perché _____
- g) PVR (*Personal Video Recorder*), perché _____
- h) Altro, perché _____

V. Minori

Introduzione

Il capitolo V della direttiva TVSF prevede alcune misure volte a tutelare l'integrità psico-fisica dei minorenni rispetto alla trasmissione televisiva di contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, men-

tale o morale (art. 22). A tale disposizione fa inoltre espresso richiamo l'art. 2bis della direttiva nell'introdurre un'apposita procedura volta a colpire casi di ricezione transfrontaliera di contenuti ritenuti nocivi per i minori.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. V-1

L'art. 22, comma 2, della direttiva consente alle emittenti di optare tra la scelta dell'ora di trasmissione e l'uso di accorgimenti tecnici al fine di assicurare che i minori non assistano a programmi che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ritenete che tale previsione sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-2

L'art. 22, comma 3, della direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra la previsione di un'avvertenza acustica e la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione dei programmi che possano nuocere ai minori qualora siano trasmessi in chiaro. Ritenete che l'alternatività di tali strumenti sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-3

Ritenete che i programmi per bambini, inclusi i programmi contenitori, debbano essere del tutto esenti da pubblicità a fini commerciali?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-4

Ritenete che la procedura prevista dall'art. 2 bis della direttiva per le ipotesi di trasmissione di programmi nocivi da parte di emittenti stabilite in altri Stati membri costituisca uno strumento efficace per la tutela dei minori?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-5

A quale livello ritenete che la materia della tutela dei minori debba essere disciplinata?

- a) Legislazione comunitaria, perché _____
- b) Legislazione nazionale, perché _____
- c) Co-regolamentazione, perché _____
- d) Autoregolamentazione, perché _____
- e) Deregolamentazione, perché _____

Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001

Consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”

Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive”,

INDICE

una consultazione pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del “documento per la consultazione” approvato dal Comitato tecnico scientifico del progetto.

Documento per la consultazione

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio, alla luce dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra minori e *media*, di alcune problematiche connesse alla programmazione televisiva nella “fascia oraria protetta”, si invitano le categorie di soggetti: famiglie; “minori”; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti; a partecipare alla consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”, che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti quattro aree:

- A. La fascia protetta;
- B. La valutazione dei contenuti;
- C. Le icone di segnalazione;
- D. Le guide ai programmi.

La consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito *web* dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Contenuti

A. La fascia protetta

Introduzione

Per determinate categorie di programmi televisivi, la legge prevede delle apposite fasce orarie protette per i minori nelle quali è vietata la loro trasmissione: si tratta delle fasce comprese tra le ore 7 e le ore 22,30 per i film cinematografici vietati ai minori di anni quattordici, tra le ore 7 e le ore 23 per i film per la televisione contenenti immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, tra le ore 7 e le ore 24 per i servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta conversazione, messengerie vocali, chat line, one to one e hot line. Alle fasce protette si aggiungono norme che impongono il divieto assoluto di trasmissione di film cinematografici vietati ai minori di anni diciotto o di programmi dal contenuto osceno o che, più in generale, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto contenenti scene di violenza gratuita o pornografiche, ovvero scene rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 ed applicabili in base all'esplicito richiamo dell'art. 30, comma 2, della legge n. 223/90.

Domanda n. 1

È opportuno continuare ad utilizzare la fascia oraria come strumento di prevenzione e vigilanza a tutela dei minori?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 2

Quali strumenti si potrebbero utilizzare in alternativa?

Risposta

- a) _____ (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità)

Domanda n. 3

È utile incentivare la sperimentazione, negli apparecchi televisivi, di dispositivi tecnici che consentano di controllare le trasmissioni in onda?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 4

Quali potrebbero essere le motivazioni che spingono i minori a scegliere una fascia oraria piuttosto che un'altra?

Risposta

- a) presenza di trasmissioni specificatamente dedicate a loro, perché _____
b) fascia oraria di emissione compatibile con i loro impegni, perché _____
c) desiderio di stare accanto ai genitori, perché _____
d) altro (specificare in ordine di priorità), perché _____

Domanda n. 5

Quali compiti potrebbero essere attribuiti, in un'emittente televisiva, a un responsabile della programmazione dedicata ai minori, anche al fine di incentivare l'attività di prevenzione?

Risposta

- a) Supervisione e analisi della qualità dei programmi, perché _____
b) Supervisione e selezione del materiale da mandare in onda, perché _____
c) Analisi della risposta del pubblico, non solo minorile, perché _____
d) Altro (specificare), perché _____

Domanda n. 6

È opportuno prevedere un unico codice di disciplina europeo ed un sistema sanzionatorio univoco per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

B. La valutazione dei contenuti**Introduzione**

La necessità di procedere sia ad un'accurata classificazione dei contenuti, di carattere editoriale e pubblicitario, come vietati o nocivi, ai fini della prevista verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di fascia protetta e di tutela dei minori, sia ad una valutazione, anche qualitativa, dei programmi dedicati ai minori volta, prioritariamente, ad identificare il contributo che i programmi stessi possono fornire ai processi educativi e formativi dei minori, richiede che l'esame dei loro contenuti si fondi su di un sistema di criteri omogenei. Relativamente al primo obiettivo, tali criteri devono risultare funzionali all'inquadramento di ciascun programma nella rispettiva categoria contemplata dalle norme di legge e dunque alla classificazione dello stesso come osceno, violento o, più in generale, come nocivo per lo sviluppo dei minori.

Domanda n. 7

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché _____

Domanda n. 8

È opportuno procedere alla valutazione dei contenuti di carattere pubblicitario oltre che di quelli di carattere editoriale?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

C. Le icone di segnalazione**Introduzione**

Per agevolare la scelta dei programmi da parte dei minori e la vigilanza da parte degli educatori, potrebbe essere opportuno trasmettere in sovrimpressioni, per tutta la durata dei programmi, delle icone di segnalazione sui contenuti dei programmi che, pur rispettando la normativa, presentano caratteristiche tali da renderli non adatti a tutti o parte dei potenziali telespettatori minori. Per essere funzionale al riconoscimento delle caratteristiche dei programmi, la classificazione degli stessi dovrà tradursi in termini perfettamente speculari in una serie di icone di segnalazione identificative dei fattori di rischio presenti nei contenuti degli eventi trasmessi. Analoghe soluzioni risultano ad oggi sperimentate in Olanda.

Domanda n. 9

È opportuno introdurre un sistema di segnalazione iconografica dei contenuti non adatti ai minori, rendendolo omogeneo per categorie (ad es. contenenti scene di paura, violenza, sesso, ecc.), nonché omologare le tecniche impiegate dall'emittenza pubblica e da quella privata?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 10

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per attribuire, con modalità standardizzata, le icone di segnalazione ai singoli programmi?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
- b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché _____
- c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
- d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché _____

Domanda n. 12

Le icone dovrebbero permanere in sovrimpressione per l'intera durata dei programmi?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 12

È opportuno introdurre le icone di segnalazione dei contenuti nelle guide elettroniche ai programmi e nelle riviste specializzate per consentirne la selezione?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

D. Le guide ai programmi**Introduzione**

Di particolare interesse, almeno nei programmi specificatamente dedicati ai minori, risulta la disponibilità di guide atte a informare sui contenuti dei programmi stessi per facilitare la scelta da parte dei telespettatori. Pertanto, i contenuti delle guide devono essere tali da contribuire all'educazione del minore sulla selezione ragionata dei programmi di interesse culturale e di approfondimento, nonché potrebbero utilmente armonizzarsi con i criteri seguiti nei processi di istruzione e di formazione. Una tassonomia funzionale all'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela dei minori deve, infatti, fondarsi su sistemi di classificazione degli elementi caratterizzanti i contenuti trasmessi, che siano universalmente riconoscibili, in quanto tali, da genitori ed educatori e da questi condivisi.

Domanda n. 13

Le guide ai contenuti dei programmi possono contribuire ad accrescere la autonoma e libera capacità del minore di valutare e selezionare i programmi d'interesse?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 14

Le guide possono rappresentare un elemento di ausilio esterno ai processi educativi istituzionali?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 15

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per costruire i contenuti delle guide ai programmi?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché _____

Domanda n. 16

In che modo potrebbe procedersi alla divulgazione delle guide, anche elettroniche, e dei criteri di segnalazione dei contenuti dei programmi?

- a) Istruzioni d'uso delle guide elettroniche ai programmi, perché _____
b) Apposite campagne di sensibilizzazione, perché _____
c) Approfondimenti nelle sedi scolastiche, perché _____
d) Altro (specificare), perché _____

Modalità e termini per la partecipazione

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

- a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Gabinetto
Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori
Centro Direzionale - Is. B5 Torre Francesco
80143 - Napoli

indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: "La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori";

ovvero

b) in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: *progettominori@agcom.it*, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito *web* dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/96 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n. 278/99, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”. Proroga del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori” indetta dall’Autorità con documento del 4 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell’11 dicembre 2001 ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, sul sito *web* dell’Autorità stessa all’indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI